



DETERMINA DIRIGENZIALE N. 551

DEL 10/07/2026

OGGETTO: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA APERTA ESPERITA DALLA ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SUPPORTI E POSIZIONATORI PER L'IMMOBILIZZAZIONE DEL CORPO PER UN PERIODO DI 72 MESI – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
CIG: BB9CCF59C6 - BB9CCF274D - BB9CCF3820 - BB9CCF48F3 - BB9CCF7B6C
BB9CCF8C3F

Struttura proponente: S.C. GESTIONE ACQUISTI
Responsabile del procedimento: GIACOMO BONATO



IL DIRETTORE della SC GESTIONE ACQUISTI

NELL'ESERCIZIO delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale della ASST di Cremona con decreto n. 291 del 29/05/2023, confermate con successivo decreto direttoriale n. 8 del 17/01/2024;

PREMESSO che:

- con decreto n. 950 del 16/05/2025 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha indetto una procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per l'affidamento della fornitura di supporti e posizionatori per l'immobilizzazione del corpo per un periodo di 72 mesi (ID Sintel: 202034854);
- con determinazione dirigenziale n. 2120 del 27/11/2025 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha approvato l'elenco degli operatori idonei all'accordo quadro;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 339 del 30/04/2026, con la quale questa ASST ha disposto di affidare, mediante l'istituto dell'adesione successiva alla procedura aperta aggiudicata dall'ASST Spedali Civili di Brescia, la fornitura di supporti e posizionatori per l'immobilizzazione del corpo per un totale complessivo di € 24.530,90 oltre IVA (€ 29.927,70 Iva 22% inclusa) con decorrenza dal 15/05/2026 e fino alla data di scadenza della procedura in parola, pertanto sino al 31/12/2031;

ATTESO che in riferimento ai lotti di gara n. 2 "posizionatori per il capo, n. 3 "posizionatori-cuscini", n. 6 "posizionatori-materassini", n. 7 "posizionatori fluido modellabili", n. 10 "posizionatore torace" e n. 11 "posizionatori per arti", i quantitativi stimati in sede di adesione risultano ad oggi insufficienti all'effettivo soddisfacimento dei fabbisogni di questa ASST;

VISTA la necessità di provvedere all'evasione di ulteriori ordini rispetto a quelli già emessi;

CONSIDERATO che l'art. 1 del Disciplinare di gara prevede espressamente che: *"Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi esplicitati nel paragrafo seguente, che riporta in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali che non alterano la natura generale del contratto, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate.*

La portata della modifica, finalizzata a trattare un eventuale maggior numero di pazienti che avessero necessità dei prodotti/del servizio oggetto della presente procedura, sarà consentita entro il limite del 100% del valore della gara di ciascun lotto. Rientra in tale limite la possibilità di attingere dal listino prodotti del concorrente (per prodotti afferenti a ciascun lotto), a integrazione o completamento della fornitura/servizio";

APPURATO che sussistono le condizioni per poter procedere ad una modifica dei contratti ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto:

- la possibilità di modifica è espressamente prevista nei documenti di gara con clausola chiara, precisa e inequivocabile;
- la modifica non altera la natura generale dei contratti in essere e non può considerarsi sostanziale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;

APPURATO, altresì, che sussistono le ragioni tecniche e i presupposti giuridici per procedere ad una modifica dei contratti in argomento, ai sensi all'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, e in linea con quanto disposto nei documenti di gara;

PRECISATO che trattasi di categoria di beni, per la quale non sono attive convenzioni ARIA Spa e CONSIP Spa e non sono in programmazione iniziative a livello regionale attribuite ad ARIA Spa,



non compresa nell'elenco di cui al DPCM 11/2/2026 e dunque la cui assegnazione non è di esclusiva competenza degli enti aggregatori;

DATO ATTO che, con note in atti, gli operatori economici Molnlycke Health Care, interpellato relativamente al lotto n. 7, e COREMEC s.r.l., interpellato relativamente ai lotti n. 2, 3, 6, 10 e 11, hanno confermato la disponibilità alla modifica dei contratti relativi alla fornitura in argomento, affidata con determina dirigenziale n. 339 del 30/04/2026;

RITENUTO pertanto necessario, sussistendone le condizioni, procedere alla modifica dei contratti di fornitura in argomento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo complessivo di € 24.174,90 IVA esclusa (€ 29.493,38 IVA inclusa), pari al 100% del valore dei contratti sottoscritti tra questa ASST e gli operatori economici in questione in riferimento ai lotti sopra citati;

ATTESO che, alla luce della suddetta modifica contrattuale, l'importo complessivo dei contratti di fornitura sottoscritti tra le parti ammonterà complessivamente ad € 48.349,80 IVA esclusa (€ 58.986,76 IVA inclusa);

DATO ATTO che, in considerazione delle previsioni di spesa, il suddetto importo, oggetto della modifica contrattuale, sarà sufficiente a garantire l'attività clinica fino alla data di scadenza naturale dei contratti (31/12/2031);

RITENUTO di confermare:

- in qualità di Responsabile Unico del Progetto il Direttore della SC Gestione Acquisti, dott. Giacomo Giatti;
- in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Angela Sammartino Esperta Wound Care della SC Daps;
- in qualità di Direttore Operativo del Contratto, Teresa D'Angelo Esperta Wound Care della SC Terapia Intensiva;

ATTESO che la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha autorizzato l'importo complessivo di € 29.493,38 che verrà imputato sul conto 701130012 *"Dispositivi medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari"*;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi indicati in narrativa, la modifica ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, ai contratti sottoscritti con gli operatori economici Molnlycke Health Care, relativamente al lotto n. 7 "posizionatori fluido modellabili", e COREMEC s.r.l., relativamente ai lotti n. 2 "posizionatori per il capo, n. 3 "posizionatori-cuscini", n. 6 "posizionatori-materassini", n. 10 "posizionatore torace" e n. 11 "posizionatori per arti", per un importo complessivo di € 24.174,90 IVA esclusa (€ 29.493,38 IVA inclusa);
2. di attestare che, alla luce della suddetta modifica contrattuale, l'importo complessivo dei contratti di fornitura sottoscritti tra le parti ammonterà complessivamente ad € 48.349,80 IVA esclusa (€ 58.986,76 IVA inclusa);
3. di confermare:
 - in qualità di Responsabile Unico del Progetto il Direttore della SC Gestione Acquisti, dott. Giacomo Giatti;



-
- in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Angela Sammartino Esperta Wound Care della SC Dapss;
 - in qualità di Direttore Operativo del Contratto, Teresa D'Angelo Esperta Wound Care della SC Terapia Intensiva;
4. di attestare che la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha autorizzato l'importo complessivo di € 29.493,38 che verrà imputato sul conto 701130012 "Dispositivi medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari":
 5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

IL DIRETTORE
Giacomo Giatti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge